

axélero S.p.A.

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

axélero S.p.A. (la “Società”) ha adottato la presente Procedura di *Internal Dealing* (“Procedura”) in conformità alla normativa, nazionale ed europea vigente.

1. PREMESSA

1.1 La presente procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 4 dicembre 2014 e da ultimo aggiornata nella seduta del 14.03.2017 in conformità alla normativa, nazionale ed europea vigente (la “Procedura”).

2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

Ai fini del presente Procedura si intendono per:

2.1 “Soggetti Rilevanti”:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- c) gli ulteriori soggetti, individuati ai sensi dell'art. 3 della Procedura; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto, come di seguito definito, il quale provvederà prontamente ai sensi dell'art. 6.1 della Procedura;
- d) qualora la Società detenga una partecipazione in una società direttamente o indirettamente controllata e il valore contabile di tale partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (“**Società Controllata Significativa**”) e ove ciò sia espressamente previsto dalla normativa vigente, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tale Società Controllata Significativa, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti della Società Controllata Significativa che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società Controllata Significativa.

2.2 “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”:

- a) il coniuge, o un partner equiparato al coniuge, e i figli a carico dei Soggetti Rilevanti e, se conviventi da almeno un anno dall'Operazione Rilevante, i parenti dei Soggetti Rilevanti (ciascuno, un “**Familiare Rilevante**”);
- b) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante ovvero da un Familiare Rilevante, o direttamente o indirettamente controllata da dette persone, o sia costituita a loro beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di dette persone, ovvero le ulteriori e/o diverse persone individuate come tali ai sensi della normativa vigente.

2.3 I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare per iscritto le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l'elenco delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante medesimo, indicato nella lettera di accettazione sub Allegato A, e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto

elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto (come di seguito definito), ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

- 2.4** Il Consiglio di Amministrazione della Società individua i Soggetti Rilevanti. L'elenco di tali Soggetti Rilevanti sarà aggiornato a cura del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato della Società, con l'assistenza del Soggetto Preposto (come di seguito definito) che provvede alla conservazione di detto elenco in apposito archivio.
- 2.5** Ciascun Amministratore Delegato ha la facoltà di individuare, per periodi di tempo limitati, altri Soggetti Rilevanti, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato, anche nell'ambito delle eventuali principali società controllate, previa identificazione di queste ultime.

Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali, ove previsto, viene informato il Consiglio di Amministrazione e ne è data immediata comunicazione al Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto non appena individuati ulteriori Soggetti Rilevanti, ne dà loro comunicazione senza indugio, fornendo loro una copia del presente documento e richiedendo ai destinatari una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento nella forma di cui alla lettera di accettazione *sub* Allegato A.

- 2.6** Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

3. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE ED ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI

- 3.1** Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione, alla comunicazione ed alla diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente documento, nonché all'aggiornamento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti è il Dott. Mauro Venturato, ovvero in sua assenza, il Dott. Pietro Intini (il "**Soggetto Preposto**").

- 3.2** Il Soggetto Preposto:

- (a) vigila sulla corretta applicazione delle procedure di cui al presente documento;
- (b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui al presente documento;
- (c) cura l'aggiornamento delle procedure di cui al presente documento. A tal fine presenta proposte di adeguamento della procedura identificativa al Consiglio di Amministrazione della Società e verifica l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- (d) trasmette i risultati delle indagini svolte al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione della Società;
- (e) riceve le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- (f) gestisce le informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti, ivi compresa la gestione e l'attività di conservazione in apposito archivio;
- (g) comunica le informazioni al Nomad e a Borsa Italiana e le mette a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di cui alla Procedura;
- (h) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della procedura, alle sue modifiche e integrazioni.

- 3.3** Il Soggetto Preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società di ogni modifica nell'individuazione dei predetti soggetti.

4. INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA PROCEDURA

Gli strumenti finanziari oggetto degli obblighi di cui alla Procedura sono (gli “**Strumenti Finanziari**”):

“**Azioni**”: le azioni emesse dalla Società.

“**Strumenti Finanziari Collegati**”: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni ovvero i titoli di credito emessi dalla Società;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse o con i titoli di credito emessi dalla Società;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni ovvero sui titoli di credito emessi dalla Società;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
- e) gli strumenti finanziari emessi o garantiti dalla Società o dal garante delle Azioni ed il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni ovvero i titoli di credito emessi dalla Società;
- f) ove espressamente previsto dalla normativa vigente, le azioni ovvero i titoli di credito emessi da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari, di cui alle precedenti lettere da a) ad e), ad esse collegate;
- g) ove espressamente previsto dalla normativa vigente, le azioni ovvero i titoli di credito emessi da Società Controllate Significative, ove esistenti, e gli strumenti finanziari, di cui alle precedenti lettere da a) ad e), ad esse collegate;

ovvero, ove diversi, gli strumenti finanziari collegati individuati come tali ai sensi della normativa vigente.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

5.1 Sono considerate operazioni rilevanti le operazioni previste ai sensi della normativa applicabile condotte dai Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, o per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, concernenti le Azioni o i titoli di credito della Società o gli Strumenti Finanziari Collegati (le “**Operazioni Rilevanti**”).

5.2 In particolare, le Operazioni Rilevanti comprendono:

- (a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- (b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissione, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati;
- (c) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata;
- (d) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (e) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - (i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata;
 - (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e

- (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera c) che precede, non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

6. OBBLIGHI INFORMATIVI

6.1 Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

6.1.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare per iscritto al Soggetto Preposto e alla Consob le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate dagli stessi, entro due [tre] giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione.

6.1.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti dovranno effettuare le comunicazioni di cui al presente art. 6.1 al Soggetto Preposto e alla Consob unicamente con una delle seguenti modalità:

[per quanto concerne la Società:]

- (a) via fax, al n. +39 02 87181582; oppure
- (b) via e-mail all'indirizzo internaldealing@axelero.it e ir@axelero.it

[per quanto concerne la Consob:

- email all'indirizzo: consob@pec.consob.it (da indirizzo PEC); o protocollo@consob.it; o
- altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web.]

6.1.3 Le comunicazioni di cui al precedente art. 6.1.2 della Procedura devono essere effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti al Soggetto Preposto e alla Consob riportando tassativamente le seguenti informazioni:

- (a) identità dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti coinvolti;
- (b) il motivo della notifica;
- (c) la denominazione dell'emittente a cui appartengono gli Strumenti Finanziari Collegati o le Azioni;
- (d) la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
- (e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all'art. 5.2 della Procedura;
- (f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- (g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

A tal fine, il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti dovranno utilizzare il modello allegato sub Allegato B. Il Soggetto Preposto darà conferma per iscritto ai Soggetti

Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti dell'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al presente art. 6.1.3.

6.2 Comunicazioni alla Consob e al pubblico

6.2.1 La Società, per conto di tutti i Soggetti Rilevanti, tramite il Soggetto Preposto, effettua le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti, alla CONSOB e al pubblico, provvedendo a:

[a) Comunicare alla Consob le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 6.1 della Procedura entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'Operazione Rilevante fornendo le informazioni (ove disponibili) nel modello riportato nell'Allegato B tramite:

- email all'indirizzo consob@pec.consob.it (da indirizzo PEC); o
- altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web.]

b) Comunicare al pubblico, sentito il Nomad, tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'Operazione Rilevante mediante l'invio di un avviso tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) incaricato dalla Società e mediante pubblicazione sul proprio sito web, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, le informazioni relative ad ogni Operazione Rilevante.

7 DIVIETI E LIMITI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI

7.1. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti, di compiere, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente od indirettamente, Operazioni Rilevanti durante il periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio del bilancio e della relazione semestrale (il "**Periodo di Chiusura**").

7.2 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 7.1, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione può consentire ai soggetti di cui sopra di negoziare per conto proprio oppure per conto di terzi nel corso di un Periodo di Chiusura:

- (i) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziaria che impongano la vendita immediata di Azioni o di titoli di credito; o
- (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; e comunque
- (iii) a condizione che il soggetto che intende effettuare l'Operazione Rilevante sia in grado di dimostrare che la specifica operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, si riservano la facoltà di vietare o limitare il compimento di Operazioni Rilevanti in altri periodi dell'anno.

8 OPERAZIONI ESENTI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

8.1 Non ricadono nell'obbligo di comunicazione di cui alla Procedura le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000 (cinquemila) nell'arco di un anno civile o della diversa soglia prevista dalle autorità competenti in conformità alla normativa anche comunitaria vigente.

8.2 Si precisa che il valore delle operazioni va computato sommando senza compensazione le operazioni, relative agli strumenti finanziari e agli strumenti finanziari ad essi collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto dello stesso dalle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare nonché del responsabile:

- titolare: axélero S.p.A.

9.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.

10. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

10.1 Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

10.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, da Borsa Italiana o dal Nomad, la presente Procedura dovrà essere modificata e/o integrata a cura del Consiglio di Amministrazione.

10.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

11. VIOLAZIONI

11.1 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 182, comma 2-bis del D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato (il "TUF"), le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) del TUF (ovverosia gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari quotati sull'AIM Italia, oltre alle sanzioni amministrative.

11.2 In caso di violazione della presente Procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

11.3 Inoltre, l'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti di disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

- 11.4 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una società controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
- 11.5 In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle società controllate.
- 11.6 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
- 11.7 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla Procedura:
- (a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
 - (b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
 - (c) sia un Soggetto Rilevante che sia anche dipendente, l'infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

121. DISPOSIZIONI FINALI

- 12.1 Il Soggetto Preposto provvede a consegnare una copia della Procedura ai Soggetti Rilevanti, informando altresì i medesimi, con apposita comunicazione scritta di cui all'Allegato A, circa il loro assoggettamento agli obblighi di cui alla presente Procedura e alla normativa vigente in tema di *internal dealing*.
- 12.2 All'atto del ricevimento della Procedura, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione, redatta secondo il formato di cui all'Allegato A alla Procedura, attestante, tra l'altro:
- l'integrale accettazione dei contenuti della Procedura;
 - l'impegno a notificare per iscritto (conservando copia della relativa notifica) alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Procedura e della normativa di riferimento in materia di *internal dealing*;
 - il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla *privacy*, ove applicabile.
- 12.3 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto ed accettato la Procedura e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione.

* * * * *

Allegato A

**PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE
(persone fisiche)**

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (___) il
___/___/___, C.F. _____, residente a
_____ (___), e-mail _____,
mob. (aziendale) _____, mob. (personale)
_____ nella qualità di _____,

- **prendo atto** di essere stato incluso/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della procedura di *internal dealing* di axélero S.p.A. (il “**Codice**”);

- **attesto** di aver ricevuto la Procedura e di averne letti e compresi integralmente i contenuti; e

- **mi impegno** a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di notificare per iscritto (conservando copia della relativa notifica) alle persone strettamente legate, a me riconducibili, come definite all'art. 2.2 della Procedura, gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Procedura.

**PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE
(persone giuridiche)**

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (___) il
___/___/___, C.F. _____, residente a
_____ (___), e-mail _____,
mob. (aziendale) _____, mob. (personale) _____,
quale rappresentante legale *pro-tempore* di _____ C.F. / P.IVA
_____, sede legale _____ (___),

- **prendo atto** che _____ è stata inclusa nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della procedura di *internal dealing* di axélero S.p.A. (il “**Codice**”);

- **attesto** di aver ricevuto la Procedura e di averne letti e compresi integralmente i contenuti; e

- **mi impegno** a diffondere i contenuti della Procedura all'interno di _____ ed a far sì che _____ rispetti tutti gli obblighi previsti dalla Procedura, ivi incluso quello di notificare per iscritto (conservando copia della relativa notifica) alle persone strettamente legate, ad essa riconducibili, gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Procedura e della normativa di riferimento in materia di *internal dealing*.

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 8 della Procedura pubblicata sul sito www.axelero.it e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

_____, il _____

FIRMA

Allegato B

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE LEGATE

1	Dati relativi alla persona rilevante	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente o della Società Controllata Significativa, ove applicabile] [Per le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti,</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> – <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442 – ove applicabile]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<ul style="list-style-type: none"> – <i>[Indicare la natura dello strumento:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> – <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>

b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014 (cfr. Allegato [●] alla presente direttiva).</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="507 495 1398 618"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 495 951 562">Prezzo/i</th> <th data-bbox="951 495 1398 562">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 562 951 618"></td> <td data-bbox="951 562 1398 618"></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Informazioni aggregate – Volume aggregato – Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i> <i>– sono della stessa natura;</i> <i>– sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>– sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>– nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>				
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione formato notificata. Utilizzare il ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>				

f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
----	-----------------------	--

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. I della presente Gazzetta ufficiale